Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 10 MAGGIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31:

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % 1977/1997 6ª emissione 1ª tranche » sorteggiate il 4 aprile 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % 1975/1995 5ª emissione 1ª tranche » sorteggiate il 4 aprile 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 8 % 1974/1994 4ª emissione 1ª tranche » sorteggiate il 4 aprile 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % 1969/1989 2ª emissione 1ª tranche » sorteggiate il 4 aprile 1984.

Sarom finanziaria, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1984.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni « O.C.I. 13 % 1980/1985 3ª emissione » sorteggiate il 24 aprile 1984.

Poligrafico Roggero e Tortia, società per azioni, in Beinasco: Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1984.

Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo: Estrazione di obbligazioni.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI-Alfa 7 % 1970/1985 » sorteggiate il 24 aprile 1984.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1984.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1984.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6% 1966/1986 » sorteggiate il 2 maggio 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige all'avviso S-12842 pubblicato nel suppl. straord. (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 30 settembre 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1984.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1190.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 72, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

semeiotica neurologica;
fisiopatologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **1191.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in matematica, al secondo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

complementi di analisi matematica.

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in fisica, allo elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biochimica fisica.

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo organico-biologico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica e tecnologia dell'alimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **1192.**

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
azionamenti elettrici;
ergotecnica edile;
complementi di macchine elettriche;
apparecchi elettrici di comando.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1193.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1934, n. 1073, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
sociologia della letteratura.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
sociologia della letteratura.

Nell'art. 44, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
sociologia della letteratura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1194.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 168, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

idraulica marittima e costiera;
sistemi organizzativi aziendali.

Art. 2.

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

strutturistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 180

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 maggio 1984.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento del tribunale di Bergamo e revoca del decreto ministeriale 10 aprile 1984.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto del 10 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del successivo 16 aprile, con il quale, a causa del mancato funzionamento del tribunale di Brescia nel giorno 8 febbraio 1984, venivano prorogati i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto tribunale o a mezzo del personale addettovi;

Vista la comunicazione del presidente della corte di appello di Brescia del 27 aprile 1984, con la quale si precisa che erroneamente fu a suo tempo indicato il tribunale di Brescia, mentre in realtà il disservizio interessò il tribunale di Bergamo;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1984, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

E' revocato il decreto indicato in epigrafe.

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nel giorno 8 febbraio 1984, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il tribunale medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detto giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(2418)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 aprile 1984.

Approvazione del modulo Acc 1/OTI-SF da utilizzare per la dichiarazione, ai fini previdenziali, degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, concernente disposizioni in materia previdenziale;

Visto in particolare l'art. 14, penultimo comma, del suddetto decreto, che estende a decorrere dal 1° gennaio 1982 ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il principio del versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e del calcolo delle prestazioni corrisposte dagli istituti previdenziali sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori medesimi, così come indicato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, recante disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1982 con il quale è stato approvato il modulo Acc 1/OTI-SF previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 giugno 1982, per le denunce, ai fini previdenziali, degli operai a tempo indeterminato, da parte dei datori di lavoro agricolo;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1983 con il quale sono state apportate modifiche al modulo di cui sopra;

Considerata la necessità di apportare ulteriori modifiche al modulo e di conseguenza approntare un nuovo modulo Acc 1/OTI-SF;

Decreta:

E' approvato il modulo Acc 1/OTI-SF e allegate modalità per la compilazione del modulo stesso, per le denunce ai fini previdenziali (contributivi ed assicurativi), degli operai a tempo indeterminato, da prodursi dai datori di lavoro agricolo agli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1984

p. *Il Ministro*: BORRUSO

MOD. ACC 1/OTI - SP

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (S.C.A.U.)
DENUNCIA DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO E DEI SALARIATI FISSI

ANNO .... TRIMESTRE ....

ORIGINALE PER LO SCAU
ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI ....

QUADRO A: DATI AZIENDALI

1) CODICE FISCALE
2) P | COM. | FR. | CODICE CONTRIB.

DATI RIEPILOGATIVI TRIMESTRALI — 3) N. FOG. — 4) N. LAV.

5) RIEPILOGO DELLE GIORNATE E DELLE RETRIBUZIONI SECONDO L'UBICAZIONE DEI FONDI

TERRENI NON COMPORTANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE		TERRENI COMPORTANTI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA		TERRENI COMPORTANTI ESENZIONE CONTRIBUTIVA	
GIORNATE	RETRIBUZIONE	GIORNATE	RETRIBUZIONE	GIORNATE	RETRIBUZIONE

6) DENOMINAZIONE SOCIALE
INDIRIZZO
C.A.P. | COMUNE E FRAZIONE

7) DENOMINAZIONE DEI FONDI E LOCALITÀ	8) TITOLO DEL POSSESSO DEI FONDI	9) NOME DEL PROPRIETARIO DEI FONDI E SUO INDIRIZZO	10) NUMERO PARTITA CATASTALE	11) COLTURE	12) ETTARI	13) BESTIAME — SPECIE	N. CAPI

QUADRO B: 1) COLTIVATORE DIRETTO ☐ NUMERO DEL MOD. CD 4 — 2) MEZZADRO ☐ — 3) COOPERATIVE E CONSORZI ☐ — 4) CORPO FORESTE-ASSIMILATI ☐ — 5) CONSORZIO DI BONIFICA ☐ — 6) IMPRESA INQUADRATA IN SETTORE EXTRA AGRICOLO [IN] [PR]

QUADRO C: ☐

QUADRO D: DATI ANAGRAFICI, OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI

	TERRENI NON COMPORTANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE				TERRENI COMPORTANTI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA				TERRENI COMPORTANTI ESENZIONE CONTRIBUTIVA				QUADRO E: ACCERTAMENTI
	GIORNATE RETRIBUITE PER INTERO		GIORNATE RETRIBUITE PARZIALMENTE		GIORNATE RETRIBUITE PER INTERO		GIORNATE RETRIBUITE PARZIALMENTE		GIORNATE RETRIBUITE PER INTERO		GIORNATE RETRIBUITE PARZIALMENTE		
	GIORN.	RETRIBUZIONI	GIORN.	RETRIBUZIONI	GIORN.	RETRIBUZIONI	GIORN.	RETRIBUZIONI	GIORN.	RETRIBUZIONI	GIORN.	RETRIBUZIONI	
A) N. ORD. — B) CODICE INDIVIDUALE — C) COGNOME — NOME — MESE DI													ULTIMO ANNO
D) DATA NASCITA — E) SESSO — F) PROV. E COMUNE DI NASCITA — MESE DI													
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) — COMUNE — C.A.P. — MESE DI													IN COMPLESSO
H) S.L. — I) CATEG. — J) DATA ASS.NE — K) DATA CESS.NE — L) QUAL. — M) CODICE INPS — N) CODICE FISCALE — TOTALI DEL TRIMESTRE													
A) N. ORD. — B) CODICE INDIVIDUALE — C) COGNOME — NOME — MESE DI													ULTIMO ANNO
D) DATA NASCITA — E) SESSO — F) PROV. E COMUNE DI NASCITA — MESE DI													
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) — COMUNE — C.A.P. — MESE DI													IN COMPLESSO
H) S.L. — I) CATEG. — J) DATA ASS.NE — K) DATA CESS.NE — L) QUAL. — M) CODICE INPS — N) CODICE FISCALE — TOTALI DEL TRIMESTRE													
A) N. ORD. — B) CODICE INDIVIDUALE — C) COGNOME — NOME — MESE DI													ULTIMO ANNO
D) DATA NASCITA — E) SESSO — F) PROV. E COMUNE DI NASCITA — MESE DI													
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) — COMUNE — C.A.P. — MESE DI													IN COMPLESSO
H) S.L. — I) CATEG. — J) DATA ASS.NE — K) DATA CESS.NE — L) QUAL. — M) CODICE INPS — N) CODICE FISCALE — TOTALI DEL TRIMESTRE													
A) N. ORD. — B) CODICE INDIVIDUALE — C) COGNOME — NOME — MESE DI													ULTIMO ANNO
D) DATA NASCITA — E) SESSO — F) PROV. E COMUNE DI NASCITA — MESE DI													
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) — COMUNE — C.A.P. — MESE DI													IN COMPLESSO
H) S.L. — I) CATEG. — J) DATA ASS.NE — K) DATA CESS.NE — L) QUAL. — M) CODICE INPS — N) CODICE FISCALE — TOTALI DEL TRIMESTRE													
A) N. ORD. — B) CODICE INDIVIDUALE — C) COGNOME — NOME — MESE DI													ULTIMO ANNO
D) DATA NASCITA — E) SESSO — F) PROV. E COMUNE DI NASCITA — MESE DI													
G) INDIRIZZO (VIA - PIAZZA - FRAZIONE) — COMUNE — C.A.P. — MESE DI													IN COMPLESSO
H) S.L. — I) CATEG. — J) DATA ASS.NE — K) DATA CESS.NE — L) QUAL. — M) CODICE INPS — N) CODICE FISCALE — TOTALI DEL TRIMESTRE													
TOTALI PAGINA													

QUADRO I: TOTALE DELLA DENUNCIA	GIORNATE	RETRIBUZIONI	GIORNATE	RETRIBUZIONI	GIORNATE	RETRIBUZIONI	QUADRO G:
							% .... £. ....

QUADRO F: DICHIARAZIONI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 791, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 51, E DEL D.M. 2 GIUGNO 1982, IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO DICHIARA: CHE NEL TRIMESTRE SOPRA INDICATO GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO O SALARIATI FISSI ELENCATI NELLA PRESENTE DENUNCIA HANNO PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITÀ E SONO STATI RETRIBUITI PER IL NUMERO DELLE GIORNATE SPECIFICATO PER CIASCUN NOMINATIVO; CHE GLI IMPORTI MENSILI DELLE RETRIBUZIONI PRO-CAPITE SOGGETTE A CONTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, COMPRESE LE RETRIBUZIONI IN NATURA, SONO QUELLI PRECISATI PER CIASCUN NOMINATIVO; CHE L'ORDINAMENTO COLTURALE È QUELLO INDICATO NEL QUADRO A).

DATA .... FIRMA DEL DICHIARANTE

AI FINI DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 1 DEL D.L. 29-1-1983 N. 17 IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER CORRISPOSTO AI PROPRI DIPENDENTI TRATTAMENTI ECONOMICI NON INFERIORI A QUELLI MINIMI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI CATEGORIA STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE O PRESENTI IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DEL D. 24 MARZO 1982, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 21 MAGGIO 1982 N. 267.

DATA .... FIRMA DEL DICHIARANTE

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

(Allegato al mod. Acc. 1/OTI-SF)

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. ACC. 1/OTI-SF PER LA DENUNCIA TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA FISSA OCCUPATA NEL 1984.

Il mod. Acc. 1/OTI-SF deve essere utilizzato esclusivamente per la denuncia degli operai agricoli a tempo indeterminato e salariati fissi, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 e del D.M. 2 giugno 1982 (G.U. n. 159 dell'11-6-1982), come modificato dal D.M. 30 settembre 1982 (G.U. n. 281 del 12-10-1982).

Il modulo (stampato su carta autoricalcante) deve essere redatto in triplice copia, indicando in testa l'anno ed il trimestre solare cui si riferisce la denuncia (per il trimestre, è sufficiente indicare 1 o 2 o 3 o 4, secondo che si tratti del 1°, del 2°, del 3° o del 4° trimestre). Le prime due copie devono pervenire o essere presentate all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, entro il giorno 25 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. La terza copia dovrà essere conservata dal datore di lavoro, per gli eventuali controlli. Per le denunce presentate direttamente agli Uffici SCAU, sarà apposta dichiarazione di ricevimento sulla terza copia.

Il modulo è ripartito in quadri (a loro volta distinti in campi, comprendenti più caselle, o in colonne ripartite in più sezioni) per la compilazione dei quali vanno osservate le seguenti istruzioni:

QUADRO A

Per le ditte che hanno già presentato la denuncia nell'anno precedente, il Centro Elettronico dello SCAU provvede ad inviare al loro domicilio i moduli necessari per i 4 trimestri. Presso gli Uffici provinciali SCAU sono comunque disponibili ulteriori moduli eventualmente occorrenti, sui quali devono essere riportati gli stessi dati prestampati dal Centro Elettronico nei campi 2 e 6 del quadro A.

Campo 1. Riportare il codice attribuito dall'Amministrazione fiscale alla ditta indicata nel campo 6.

Campo 2. Il codice di contribuente, se già prestampato dal Centro Elettronico dello SCAU nelle caselle del campo 2, va riportato **esattamente** sugli eventuali ulteriori moduli non prestampati che il contribuente stesso utilizzi per il completamento della denuncia. *Qualora tale codice non risulti prestampato* (per le ditte che nell'anno precedente non hanno presentato alcuna denuncia) occorre lasciare il campo in bianco.

I « DATI RIEPILOGATIVI TRIMESTRALI » di cui alle caselle 3 e 4 ed al campo 5 devono essere indicati **una sola volta in ciascun trimestre**. *Pertanto, la ditta che, dovendo denunciare più di 5 operai*, ha la necessità di utilizzare più di un modulo, deve esporre tali dati **esclusivamente nel primo modulo** e sbarrare le rispettive caselle di quelli successivi al primo.

In particolare, nella **Casella 3** deve essere indicato il numero complessivo dei moduli che si presentano per il trimestre (escluse le copie); nella **Casella 4**, il numero complessivo dei lavoratori denunciati nel trimestre; nel **Campo 5**, i totali relativi alle giornate lavorative e alle retribuzioni denunciate nel trimestre, distinti in relazione all'ubicazione dei terreni sui quali sono state svolte le anzidette giornate (V. al riguardo le istruzioni relative al Quadro D). Tali totali devono corrispondere ai dati esposti nel Quadro I (v. le relative istruzioni).

E' indispensabile porre la massima attenzione nell'indicare i dati in discorso, poichè l'ammontare dei contributi dovuti sarà determinato, in primo luogo, sulla base dei dati stessi.

Campo 6. Il Centro Elettronico dello SCAU ha prestampato, in base alle denunce mod. Acc. 1/OTI-SF presentate nell'anno precedente, la parte anagrafica relativa alla ditta. Se vi sono errori nell'intestazione della ditta o nell'indirizzo, occorre sbarrare con un tratto di penna i dati erronei e indicare più sopra quelli esatti, a stampatello. Nel caso in cui sia intervenuta variazione nella denominazione sociale o nella intestazione della ditta, il modulo prestampato non dovrà essere utilizzato e dovrà essere riconsegnato all'Ufficio provinciale che provvederà a fornire i modelli in bianco, su cui andranno annotati tutti gli elementi utili per la nuova denuncia, omettendo il codice contribuente, che verrà successivamente assegnato dall'ufficio.

Caselle da 7 a 13. E' sufficiente che i datori di lavoro dichiarino i dati descrittivi dell'azienda nella prima denuncia trimestrale di ogni anno, sempreché non intervengano variazioni. Al punto 8 va indicato: « proprietario » o « usufruttuario » o « affittuario », ecc. Al punto 9 va indicato il nome ed indirizzo del proprietario dei fondi, **se diverso dal conduttore.**

QUADRO B

Caselle da 1 a 5. Se il datore di lavoro appartiene ad una delle categorie indicate (coltivatore diretto, mezzadro, ecc.), deve apporre il segno X nella casella corrispondente. In particolare, se è coltivatore diretto, deve anche indicare il numero del suo modello CD4.

Campo 6. Il campo è riservato esclusivamente alle imprese inquadrate contemporaneamente nel settore agricolo ed in settore extra-agricolo. In particolare, le ditte che, per i lavoratori indicati nella denuncia, versano il contributo per gli infortuni direttamente all'INAIL col sistema industriale o commerciale devono apporre il segno X sulla casella « IN ». Quelle che, per i lavoratori indicati nella denuncia, versano i contributi previdenziali e assistenziali diretamente all'Ist. Naz. della Previdenza Sociale devono apporre il segno X sulla casella « PR ».

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Ufficio provinciale SCAU (fiscalizzazione).

QUADRO D

DATI ANAGRAFICI DEI DIPENDENTI

Si premette che il Centro Elettronico dello SCAU ha prestampato sul modulo, in base ai modd. Acc. 1/OTI-SF presentati per i primi 3 trimestri del 1983, anche i dati anagrafici dei dipendenti. **Per gli operai che hanno cessato l'attività entro l'anno 1983,** il datore di lavoro deve compilare — limitatamente alla denuncia relativa al 1° trimestre 1984 — soltanto il Quadro E, secondo le istruzioni riguardanti detto Quadro (v. oltre); per i trimestri successivi cancellerà con un segno trasversale i nominativi dei suddetti lavoratori. I nominativi dei **nuovi assunti** devono essere elencati di seguito a quelli prestampati ed in ordine alfabetico.

Per la compilazione del Quadro D va tenuto presente in particolare quanto segue:

Cas. A. - Indicare il numero d'ordine progressivo. Qualora per la denuncia degli operai occorrano più moduli, il primo numero del 2° modulo dev'essere quello successivo all'ultimo del 1° modulo (e così via per gli eventuali altri moduli).

Cas. B. - E' riservata al Centro Elettronico dello SCAU.

Cas. C e D - Indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome, nome e data di nascita del lavoratore, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.

Cas. E. - Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.

Cas. F. - La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla.

Cas. G. - E' indispensabile indicare sempre l'indirizzo aggiornato, esatto e completo del lavoratore.

Cas. H. - Apporre il segno X quando si tratta di operaio che non risulta già assicurato come lavoratore agricolo subordinato, coltivatore diretto, colono o mezzadro.

Cas. I. - La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti numeri: con 1, se appartiene a categoria contrattuale tradizionale; con 2, se si tratta di florovivaista; con 3, idraulico-forestale; con 4, dipendente consorzi di bonifica e miglioramenti fondiari; con 5, lattiero caseario; con 6, avicolo; con 7 ortofrutticolo; con 8, giardiniere in ville private; con 9 se appartiene a categoria diversa dalle precedenti.

Cas. J. - Data di assunzione del lavoratore.

Cas. K. - Data di cessazione del rapporto di lavoro.

Cas. L. - Qualifica del lavoratore: indicare 01 per l'operaio « *comune* »; 02 per il « *qualificato* »; 03 per lo « *specializzato* »; 04 per lo « specializzato super ».

Cas. M. - Indicare il numero del codice individuale attribuito dall'I.N.P.S. al lavoratore (ove non sia stato già prestampato dal Centro Elettronico SCAU).

Cas. N. - Indicare il codice fiscale del lavoratore quale risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze.

DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI

Premesso che, prima di compilare questa parte del Quadro D, è indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono, ed in particolare quelle relative alla « **Determinazione della retribuzione e relative modalità di denuncia** », si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere esposti distintamente per mese, nonchè in relazione all'ubicazione del terreno sul quale sono state svolte le prestazioni lavorative, ed in relazione alla natura della retribuzione corrisposta.

DISTINZIONE PER MESE. - Il mese va indicato nell'apposita colonna mediante opportuna abbreviazione (GEN., FEB., MAR., ecc.).

DISTINZIONE SECONDO L'UBICAZIONE DEL TERRENO. - Le imprese agricole sono **esenti da contribuzione per la manodopera che esse utilizzano** sui propri terreni ubicati ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, perchè rientranti nei territori montani di cui all'art. 9, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i quali è prevista la predetta esenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, ultimo comma, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537.

Ai fini dell'esenzione contributiva **per la suddetta manodopera**, le imprese in discorso devono indicare il numero delle giornate lavorative e l'importo della retribuzione (espresso **in migliaia di lire, come si dirà**) nella colonna « TERRENI COMPORTANTI LA ESENZIONE CONTRIBUTIVA ».

Se invece i terreni sono ubicati ad altitudine inferiore a 700 metri s.l.m. in territori dichiarati montani dalla Commissione Censuaria Centrale, o fanno parte dei comprensori di bonifica montana di cui alle lettere a) e c) dell'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 sopracitato o delle zone agricole svantaggiate di cui all'art. 15 della legge 29 dicembre 1977, n. 984, **le imprese conduttrici** hanno diritto **a riduzione contributiva, per la manodopera utilizzata nei terreni stessi**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, 1° comma, **del** D.L. n. 942/1977 e dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 sopracitati.

In tal caso le giornate lavorative e le retribuzioni (in migliaia di lire) devono essere indicate nella colonna « TERRENI COMPORTANTI LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ».

Infine, se l'attività lavorativa è svolta su terreni la cui ubicazione è diversa da quelle innanzi descritte, le giornate lavorative e le retribuzioni corrisposte (in migliaia di lire) devono *essere indicate* nella colonna « TERRENI NON COMPORTANTI LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ».

DISTINZIONE SECONDO LA NATURA DELLA RETRIBUZIONE. Ciascuna delle tre colonne sopra menzionate è ripartita in due sezioni riguardanti, la prima, le « GIORNATE RETRIBUITE PER INTERO » e, la seconda, le « GIORNATE RETRIBUITE PARZIALMENTE ».

Nella prima sezione vanno indicati i dati occupazionali e retributivi *inerenti a* **tutte** *le giornate lavorative effettivamente svolte, anche se superiori a 26 mensili o a 312 annue, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate nelle singole giornate.* In particolare, il datore di lavoro che in determinate giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.

Debbono essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque **retribuite per intero** in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto od in parte, ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite, riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc.

In caso di effettuazione della cosiddetta « **settimana corta** », le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20, con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto secondo che si tratti di frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio, al lavoratore che ha svolto nel mese n. 17 giornate con orario « lungo », si attribuiranno numero 20 giornate (17 x 1,20 = 20,40 arrot. a 20); a quello che ne ha fatto 18 se ne attribuiranno 22 (18 x 1,20 = 21,60 arrot. a 22).

Le retribuzioni dovute per **festività soppresse** devono essere denunciate, con il relativo numero di giornate, anche se corrisposte all'operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia.

Per le giornate di assenza dell'operaio dovute a **donazione del sangue**, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all'INPS il rim-

borso della retribuzione obbligatoriamente corrisposta, presentando apposita domanda al predetto Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non debbono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l'onere retributivo si sia trasferito sull'INPS.

Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente **acconti delle retribuzioni**, liquidando il saldo a dicembre o nell'anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente « dovuta », anzichè l'importo dell'acconto versato. In caso contrario, infatti, le prestazioni assicurative verrebbero erogate ai lavoratori — per 11 mesi su 12 — in misura inferiore a quella dovuta.

Nel caso di **riduzione dell'orario di lavoro durante** i mesi invernali, con recupero nei mesi estivi, vanno sempre denunciate le retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascun mese.

Nel caso di **licenziamento** dell'operaio **senza preavviso**, la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la denuncia del trimestre (o dei trimestri) in cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.

In tutti i casi l'importo della retribuzione da indicare (espresso in migliaia di lire, come si dirà) deve essere comprensivo della **retribuzione in natura** e del **compenso per lavoro straordinario**.

Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese — come la 13ª e 14ª mensilità, gratifiche, premi, conguagli di retribuzione con effetto retroattivo per competenze arretrate o per compartecipazione alla divisione dei prodotti, ecc. — deve essere dichiarato **cumulativamente con la retribuzione** del mese stesso. Nell'ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente, in quanto l'operaio non ha svolto alcuna attività, occorre indicare il valore 0 (zero) nella colonna delle giornate.

Si avverte infine che, ove la retribuzione effettivamente corrisposta e denunciata risulti per qualsiasi motivo inferiore al minimo stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29-7-1981, n. 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26-9-1981, n. 537 lo SCAU calcolerà l'importo dei contributi dovuti sulla base di tale **minimo retributivo**, che per l'anno 1984 ammonta a lire **25.690 giornaliere**.

La seconda sezione (GIORNATE RETRIBUITE PARZIALMENTE) va utilizzata nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto, come prevedono alcuni contratti, una **retribuzione parziale** per le giornate di assenza del lavoratore causate da determinati eventi — quale la malattia, l'infortunio, la sospensione involontaria del lavoro, ecc. ad integrazione delle indennità erogate per tali assenze dall'INPS e da eventuali Casse intersindacali.

Nella seconda sezione devono essere quindi indicate esclusivamente le suddette giornate e l'importo delle relative retribuzioni parziali (espresse in migliaia di lire) comprensivo del valore monetario della eventuale retribuzione corrisposta in natura.

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE E RELATIVE MODALITA' DI DENUNCIA. - La retribuzione da dichiarare è costituita da **tutto ciò che il lavoratore ha ricevuto in ciascun mese dal datore di lavoro, in denaro o in natura, ed al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.** Sono espressamente escluse dalla retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non vanno quindi denunciate, le somme corrisposte al lavoratore a titolo: di diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; di rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; di indennità di anzianità; di indennità di cassa; di gratificazione o elargizione concessa « una tantum » a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 2-6-1982, le retribuzioni da dichiarare devono essere **arrotondate, per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a Lire 500.** Ad esempio, se la retribuzione mensile è di L. 871.331, va arrotondata a L. 871.000; se è di L. 871.725, va arrotondata a L. 872.000. Peraltro, poichè le caselle nelle quali vanno indicate le retribuzioni mensili sono di dimensioni ridotte, si rende necessario che le retribuzioni stesse **siano espresse in migliaia di lire, cioè omettendo le ultime tre cifre.** Ad esempio, se la retribuzione arrotondata ammonta a L. 871.000, occorre indicare nella casella soltanto la cifra 871; se ammonta a L. 872.000, occorre indicare la cifra 872, ecc. Lo stesso dicasi per gli importi da indicare nel rigo « TOTALI DEL TRIMESTRE », che costituiscono la somma delle retribuzioni mensili corrisposte nel trimestre a ciascun lavoratore, e per gli importi da indicare nel rigo « TOTALI PAGINA », che costituiscono la somma delle retribuzioni trimestrali corrisposte ai lavoratori elencati nel modello.

QUADRO E

I dati da esporre riguardano le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del « trattamento di fine rapporto di lavoro », che hanno rilevanza per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il quadro va compilato **soltanto nella denuncia del 1° trimestre 1984**, indicando per ciascun operaio:

— **nella casella « ultimo anno »**, l'importo (arrotondato, per eccesso o per difetto ed espresso sempre in migliaia di lire, come si è indicato innanzi) dell'accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore **nel 1983, al netto** sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della legge n 297/1982 (0,50%), sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto. La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al servizio compiuto dal 1° gennaio 1983 alla data della domanda di anticipazione;

— **nella casella « In complesso »**, l'importo complessivo (espresso sempre in migliaia di lire) degli accantonamenti relativi al servizio prestato dal lavoratore sia nel 1983 che negli anni precedenti, sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.

I dati di cui trattasi vanno dichiarati, come sopra evidenziato, anche per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso o alla fine dell'anno 1983. In tal caso il Quadro D deve essere compilato soltanto per la parte relativa ai dati anagrafici del lavoratore (caselle da « A » ad « N »), lasciando ovviamente in bianco la parte relativa alle giornate e alle retribuzioni.

QUADRO F

Qualora manchi la firma del dichiarante nella prima sezione del Quadro F, la denuncia sarà considerata nulla in quanto carente della dichiarazione di veridicità dei dati denunciati e dell'assunzione delle relative responsabilità.

In assenza della firma del dichiarante nella seconda sezione del Quadro F, si intende che il dichiarante non ha diritto ai benefici previsti dall'art. 1 del D.L. n. 17/1983 prorogati dall'art. 2 del D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, o da eventuali successive disposizioni di legge in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali valevoli per il 1984. Si fa presente che non spetta il diritto alla fiscalizzazione qualora la retribuzione versata in qualsiasi mese del periodo per il quale è prevista la fiscalizzazione stessa, sia inferiore, anche per un solo lavoratore, ai minimi contrattuali.

QUADRO G

E' riservato all'Ufficio provinciale SCAU (somme aggiuntive).

QUADRO I

Anche in questo Quadro i dati vanno indicati distintamente secondo l'ubicazione del terreno in cui è stata svolta l'attività lavorativa.

Tali dati devono essere ottenuti sommando quelli esposti nel rigo « TOTALI PAGINA » **del o dei** moduli compilati per il trimestre. In particolare, occorre indicare: nella casella « GIORNATE », la somma delle giornate retribuite per intero e di quelle retribuite parzialmente; nella casella « RETRIBUZIONI », la somma delle retribuzioni corrisposte per intero e di quelle corrisposte parzialmente.

Le retribuzioni **vanno espresse sempre in migliaia di lire** e quindi gli importi da indicare devono essere privi delle ultime tre cifre.

I dati del Quadro I hanno carattere riassuntivo. Pertanto, nel caso in cui vengano compilati dalla ditta più moduli di denuncia per il trimestre, è sufficiente che tali dati siano esposti soltanto nell'ultimo modulo.

I dati stessi vanno in ogni caso trascritti nel Quadro A, campo 5.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI « DENUNCE DI VARIAZIONE »

Può verificarsi il caso in cui l'imprenditore, in periodo successivo alla presentazione di una qualsiasi denuncia trimestrale, rilevi che *i dati dichiarati con la denuncia stessa debbono essere modificati o integrati.*

Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

1) **i dati siano stati dichiarati, per errore, in modo inesatto o incompleto;**

2) **dopo la cessazione del rapporto lavorativo** vengano corrisposti al lavoratore emolumenti arretrati di qualsiasi genere, *dei quali il datore di lavoro non aveva potuto calcolare l'importo* al momento della risoluzione del rapporto, e pertanto non aveva potuto denunciarlo cumulativamente con la retribuzione corrente dell'ultimo mese lavorato;

3) **le giornate originariamente denunciate tra quelle** « *retribuite* **parzialmente », debbono essere invece comprese tra quelle « retribuite per intero » perchè è venuta a mutare, a posteriori, la loro natura.** Questa ipotesi può verificarsi nel caso in cui l'imprenditore, *relativamente alle giornate di sospensione involontaria* del lavoro dovuta ad intemperie stagionali e simili, abbia corrisposto al lavoratore (e denunciato allo SCAU) una parte della retribuzione a titolo di integrazione retributiva, se prevista dal contratto, presentando al contempo la domanda d'integrazione salariale all'INPS. In tale ipotesi, ove la domanda venga respinta dall'INPS, per cui l'imprenditore ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore l'intero salario per le suddette giornate **come se fossero state effettivamente lavorate**, occorre modificare la denuncia già presentata, onde conferire ai dati occupazionali e retributivi un diverso significato ai fini contributivi e previdenziali.

Tanto premesso, *si fa presente che per la modifica o l'integrazione* dei dati già dichiarati occorre presentare all'Ufficio provinciale C.A.U. una denuncia di variazione contenente sia i dati inesatti, sia (in rosso) quelli esatti e completi.

La suddetta denuncia va compilata su un normale mod. Acc. 1/OTI-SF in bianco, da richiedere al predetto Ufficio. Sul modulo devono essere trascritti fedelmente tutti i dati esposti nella precedente denuncia che si vuol modificare, **compresi i dati** *erronei* e quelli riepilogativi trimestrali.

Se le modifiche non riguardano tutti i lavoratori elencati nella precedente denuncia, ma solo alcuni, è **sufficiente trascrivere soltanto i dati dei lavoratori interessati.**

I dati erronei vanno annullati con un tratto di penna rossa, ma in maniera che restino leggibili; quelli esatti e completi devono essere indicati, in rosso, subito sopra (ovvero nelle caselle appropriate. Ad esempio, nell'ipotesi prevista al precedente punto n. 3, occorre sbarrare i dati esposti nella col. « GIORNATE RETRIBUITE PARZIALMENTE » ed indicare quelli esatti e completi, in rosso, nella col. « GIORNATE RETRIBUITE PER INTERO »).

In testa al modulo va apposta in rosso, ben visibile, la dicitura « DENUNCIA DI VARIAZIONE ».

I motivi delle suddette variazioni dovranno essere chiariti in una nota di accompagno.

SANZIONI

Si fa presente che è passibile *delle responsabilità* di legge chiunque ometta di presentare la denuncia o la presenti incompleta, reticente o infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro è tenuto altresì al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva fino al doppio dell'ammontare dei contributi stessi.

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

(2305)

DECRETO 26 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.C.B. - Cooperativa cartolibrai Bologna », in Bologna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 novembre 1983, effettuata nei confronti della cooperativa « C.C.B. - Cooperativa cartolibrai Bologna », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma nell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « C.C.B. - Cooperativa cartolibrai Bologna », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Pierluigi Romagnoli in data 9 giugno 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

rag. Alessandro Mancaruso, nato a Bologna il 31 maggio 1937 ed ivi residente in via Isaia, 102;

dott. Remo Ripoli, nato l'11 giugno 1937 e residente a Roma in via Perazzi n. 39;

ing. Giovanni De Sanctis Ricciardone, nato a San Vito al Tagliamento il 10 ottobre 1944, residente a Bologna, strada Maggiore n. 46,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2402)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 1984.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983) relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984), con il quale si è provveduto alla revisione del citato prontuario terapeutico in attuazione dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di prodotto da banco;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di prodotto da banco, giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali denominate:

CALCISTIN - *BOEHR. BIOCHEMIA*		
Pomata dermica g 30	B	1.760
VITOBRONCHIAL - *BIOTRADING*		
Scir. 200 ml	B	2.630

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 3 maggio 1984

Il Ministro: DEGAN

(2401)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 aprile 1984.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 1984, n. 37, delle modalità per il calcolo degli interessi, da parte delle aziende di credito tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché di alcune integrazioni e modificazioni alle modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 marzo 1984, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 26 marzo 1984, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 3 del predetto decreto-legge, che ha modificato ed integrato il primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, riducendo dal sei al quattro per cento dell'ammontare delle entrate di competenza la percentuale delle disponibilità che gli enti e gli organismi

pubblici, elencati nelle tabelle *A* e *B* annesse al citato decreto-legge, possono mantenere a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi del sopra citato art. 3 gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri, sono tenuti a calcolare sulle disponibilità eccedenti il limite del quattro per cento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro;

Considerato altresì che, in relazione alle modifiche apportate dalle norme sopra indicate, si rende opportuno procedere, ai sensi dell'ottavo comma del sopra citato art. 40, a modifiche ed integrazioni della normativa stabilita con i decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981 e n. 216 del 7 agosto 1981;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti ed organismi pubblici elencati nelle tabelle *A* e *B* annesse al decreto-legge n. 37 del 24 marzo 1984, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti ed organismi medesimi.

Le entrate da prendere a base per il calcolo del quattro per cento sono quelle finali, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e riscossione crediti.

Nel calcolo delle disponibilità che concorrono a formare il predetto limite del quattro per cento, devono essere computate tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese le somme con vincolo di destinazione e quelle relative a mandati in corso non ancora pagati, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni del Tesoro ordinari.

I titoli ed i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini del calcolo del quattro per cento.

Sono parimenti escluse dal calcolo delle disponibilità, che concorrono a formare il limite del quattro per cento, le somme provenienti da mutui concessi dalle sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso le sezioni stesse in attesa di erogazione.

Per gli enti ed organismi di natura economica che adottano il bilancio di esercizio, si fa riferimento alle entrate finali, come specificato al secondo comma, risultanti dal conto economico dell'ultimo esercizio.

I legali rappresentanti degli enti ed organismi pubblici comunicano ai rispettivi tesorieri o cassieri l'importo che costituisce il limite del quattro per cento.

Detto limite non può essere superato anche qualora il servizio di tesoreria o di cassa degli enti ed organismi pubblici sia espletato da più aziende di credito; in tal caso i legali rappresentanti di tali enti ed organismi devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il cennato limite del quattro per cento.

Sono esclusi dalla normativa dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, i singoli enti ed organismi pubblici facenti parte di categorie genericamente indicate nelle tabelle *A* e *B* del citato decreto-legge n. 37/1984 (es. istituti sperimentali agrari, istituti zooprofilattici sperimentali, delegazioni provinciali A.C.I., etc.) che abbiano un bilancio di entrata inferiore ad un miliardo di lire.

Art. 2.

Gli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 sono tenuti ad aprire conti presso la tesoreria statale inviando apposita richiesta alla Direzione generale del tesoro.

Tali conti funzionano ai sensi delle norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, richiamati nelle premesse, e di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Ciascun ente ed organismo pubblico è tenuto a versare in apposita contabilità speciale infruttifera, recante la dizione « mutui », le somme relative a mutui ottenuti per l'esecuzione di opere pubbliche.

I prelevamenti dalle suddette contabilità speciali possono avvenire, in qualsiasi momento senza vincolo di preavviso, su esibizione del benestare emesso dall'istituto mutuante in base a presentazione degli stati di avanzamento, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o, in mancanza, dal direttore dei lavori, o secondo altre modalità previste dalla convenzione di mutuo.

Ove i mutui siano stati erogati in unica soluzione, gli ordinativi di prelevamento sono corredati da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'organismo pubblico attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento e che il mutuo stesso è stato erogato in unica soluzione.

Art. 4.

In applicazione delle norme contenute nel decreto-legge n. 37/1984, citato nelle premesse, gli istituti e le aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, che detengono a qualunque titolo disponibilità degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono provvedere all'immediato versamento in unica soluzione delle disponibilità eccedenti la percentuale del quattro per cento nei conti di tesoreria intestati agli enti ed organismi medesimi.

Art. 5.

Gli enti ed organismi di cui all'art. 1 possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso le tesorerie dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento, due volte al mese.

Gli ordinativi di prelevamento devono essere corredati delle prescritte dichiarazioni degli istituti e delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, attestanti l'ammontare delle disponibilità a qualsiasi titolo detenute dagli enti e dagli organismi presso di esse o presso altri istituti od aziende di credito non tesorieri o cassieri.

Nel caso di esaurimento di tutte le disponibilità comunque detenute, gli enti ed organismi possono effettuare, nel corso del mese, un ulteriore prelevamento, corredando l'ordinativo con una dichiarazione del tesoriere o del cassiere attestante l'esaurimento dei fondi detenuti dall'ente od organismo sia presso di esso sia presso altri istituti e aziende di credito.

Art. 6.

Nel caso in cui le disponibilità degli enti ed organismi pubblici presso gli istituti ed aziende di credito, anche non tesorieri o cassieri, superino il limite del quattro per cento, gli istituti e le aziende medesimi sono tenuti ad effettuare il versamento delle eccedenze nei conti presso le tesorerie dello Stato entro il successivo terzo giorno lavorativo, sempre che nelle more non si sia verificato il rientro nel suindicato limite del quattro per cento.

Sull'ammontare delle disponibilità che eccedono il limite del quattro per cento che può essere complessivamente detenuto in deposito, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri, sono tenuti a calcolare un interesse pari al vigente tasso ufficiale di sconto, aumentato di quattro punti, ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato.

Gli interessi da liquidare sono calcolati sul numero dei giorni nei quali si sia riscontrata tale eccedenza, con esclusione dei tre giorni di tolleranza di cui al primo comma.

Il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi agli interessi liquidati ai sensi dei commi precedenti è effettuato da parte degli istituti ed aziende di credito, tesorieri o cassieri, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X - cap. 2368.

Detto versamento può essere altresì eseguito mediante accreditamento al conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato del capoluogo di provincia, con l'indicazione della seguente causale nel retro del bollettino di versamento: interessi ex art. 3 del decreto-legge n. 37/1984, cap. X - cap. 2368.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1984
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 268

(2419)

DECRETO 7 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 16 maggio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1984
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 309

(2420)

DECRETO 7 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 16 maggio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 310

(2421)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1097/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE per quanto riguarda l'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1098/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1099/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1100/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa per il periodo dal 1° novembre 1984 al 31 ottobre 1985 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 1101/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE per quanto riguarda la produzione dei semi di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1103/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1104/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, il limite di garanzia per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché alcuni elementi ad esso relativi.

Regolamento (CEE) n. 1105/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole.

Regolamento (CEE) n. 1106/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio.

Regolamento (CEE) n. 1107/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino.

Regolamento (CEE) n. 1108/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1109/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l'aiuto è concesso nella totalità.

Regolamento (CEE) n. 1110/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa il prezzo minimo per il cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1984-85.

Pubblicati nel n. L 113 *del* 28 *aprile* 1984.

(104/C)

Regolamento (CEE) n. 1111/84 del Consiglio, del 18 aprile 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina che modifica, per il periodo 16 dicembre 1983-31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1112/84 del Consiglio, del 18 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1508/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (1983-84).

Regolamento (CEE) n. 1113/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1114/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1115/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1116/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 89/84 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200.000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 1117/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2956/83 e (CEE) n. 366/84 relativi all'apertura di varie gare permanenti per la esportazione di cereali detenuti da taluni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1118/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1119/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1120/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni diodi, transistori e simili dispositivi e alcune parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.21 D ed E della tariffa doganale comune, originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1121/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne i coefficienti da applicare a taluni importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1122/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione delle mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1123/84 della commissione, del 24 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 942/84 della commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 9 aprile 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 892/84, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 96 del 6 aprile 1984.

Pubblicati nel n. L 108 *del* 25 *aprile* 1984.

(105/C)

Regolamento (CEE) n. 1124/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1125/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1126/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1127/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1128/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 625/78 per quanto concerne la qualità del latte scremato in polvere offerto all'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1129/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio originari della Repubblica democratica tedesca.

Regolamento (CEE) n. 1130/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'idrochinone della sottovoce 29.06 B II della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1131/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo stirene (stirolo) della sottovoce 29.01 D II della tariffa doganale comune, originario dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1132/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1133/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1134/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1135/84 della commissione, del 25 aprile 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 109 *del* 26 *aprile* 1984.

(106/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 3 maggio 1984, Ciocci Renato, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Latina a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2379)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Sostituzione del commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana, in liquidazione speciale

Con decreto 12 aprile 1984, del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il dott. Luciano Giannini è stato nominato commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana, in liquidazione speciale, in sostituzione del rinunciatario dott. Pietro Castri.

(2137)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
11.012	Eutrical shampoo crema antiforfora	Farmacosmici	8-10-1983
11.460	Otturatore angiocath	Danieli	5-12-1983
11.488	LE 600/A	Sorin	5-12-1983
11.572	Surcath	Valeggia	22-11-1983
11.580	Superfaust 33	Superiride	12- 7-1983
11. 582	Superfaust 43	Superiride	12- 7-1983
11.583	Superfaust 51	Superiride	12- 7-1983
11.598	Medical tubing	Sorin	22-11-1983
11.600	Sillim Giardini	Silia	8-10-1983
11.622	Mod. AD 438	Philips	3-12-1983
11.624	Mod. AD 428	Philips	3-12-1983
11.661	Miniflex	Sis-Ter	8-10-1983
11.687	AD 435	Philips	22-11-1983
11.688	AD 424	Philips	3-12-1983
11.689	AD 434	Philips	3-12-1983
11.762	Autan spray 0712/S	Bayer	21- 7-1983
11.779	Connettore standard per infusione di medicamenti	Lab. Travenol	21- 7-1983
11.780	Set con filtro per leucoferesi	Lab. Travenol	21- 7-1983
11.812	Anadermin	Ecobi	21- 7-1983
11.903	Meadox Cooley tessute	Sorin	26-11-1983
11.928	Meadox tipo Microvel doppio velour	Sorin	22-11-1983
11.929	Meadox Cooley maglia	Sorin	22-11-1983
11.933	Meadox Cooley doppio velour	Sorin	22-11-1983
11.959	RD compresse	Boehringer biochemia Robin	14- 9-1983
11.960	RD collutorio	Boehringer biochemia Robin	14- 9-1983
11.989	Miriadal A	Miramed	8-10-1983
11.992	Sumithrin B plus mat	Sumitomo	20-12-1983
11.993	Sumithrin B plus	Sumitomo	20-12-1983
11.996	Sumithrin A plus	Sumitomo	20-12-1983
11.998	Neo-pynamin forte aerosol A	Sumitomo	20-12-1983
12.001	Folcord 25 EC	Shell Italia	14- 9-1983
12.028	Miragel	Coopervision	22-11-1983
12.123	Cannula vaginale didica	Uniderm	14- 9-1983
12.129	Pluriderm antisettico	Guieu	8-10-1983
12.130	Saugella antisettica	Guieu	8-10-1983
12.140	Stomoxin conc. emulsionab.	Wellcome	20-12-1983
12.180	AD sorbonac 2%	Farmila	22-11-1983
12.181	AD sorbonac 5%	Farmila	22-11-1983
12.199	Drenaggio transtimpanico silastic	Lepetit	26-11-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.200	Ginvapast	G. Ogna	27-12-1983
12.202	Intraflo II aghi cannula endovena in teflow	Valeggia	26-11-1983
12.203	Elettrodo epicardico unipolar esp. tipi A e B	Sorin	22-11-1983
12.205	Dializzatore a rotolo AL 140	Sorin	22-11-1983
12.206	Baytex 50 P	Bayer	22-11-1983
12.210	Meadox pezze	Sorin	22-11-1983
12.214	Gammacreoil	La Gamma chimica	14- 9-1983
12.217	Borossigeno plus stomatologico	Pagni	26-11-1983
12.219	New ear	Mi.T.El.	23- 9-1983
12.228	Catetere intravasc. per embolect.	Amplimedical	5-12-1983
12.229	Catetere per derivazione idrocefalica in silicone	Co.Me.Sa.	26-11-1983
12.230	Tubo endotracheale in plastica	Amplimedical	5-12-1983
12.231	Sonda duodenale tipo Ryles Lepetit	Gruppo Lepetit	5-12-1983
12.232	Sonda gastroduodenale ventrol	Kontron	5-12-1983
12.233	Sonda duodenale tipo Leavin Lepetit	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.235	Sonda gastrica Lepetit	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.236	Drenaggio intratoracico TR 56	Lab. Bruneau	5-12-1983
12.239	Sonda tipo diagonal Lepetit	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.241	Sonda per ossigeno Pharma-Plast	Pharma-Plast	1- 8-1983
12.242	Sonda per aspiraz. Pharma-Plast	Pharma-Plast	1- 8-1983
12.243	Sonda nasale per ossigenoterapia	Hoechst Italia	1- 8-1983
12.244	Sonda per aspiraz. endotracheale	Hoechst Italia	1- 8-1983
12.245	Catetere toracico	Amplimedical	5-12-1983
12.246	Catetere per ossigenoter. amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.248	Cannula per tracheostomia senza raccordo	Kontron	5-12-1983
12.249	Cannula per tracheostomia con raccordo	Kontron	5-12-1983
12.250	Tubo endotracheale preform. Rae tipo nasale	Kontron	5-12-1983
12.255	Sonda di Ryles	Hoechst Italia	1- 8-1983
12.256	Sonda duodenale tipo Levin	Hoechst Italia	1- 8-1983
12.257	Sonda gastrica	Hoechst Italia	1- 8-1983
12.258	Tubi endotracheali radiopachi pet mod. Murphy	I.R.I.S.	2-11-1983
12.260	Redon catetere per drenaggio post-operatorio in PVC	S.I.M. Italia	5-12-1983
12.261	Mini-unovac Set	S.I.M. Italia	5-12-1983
12.262	Uni-shunt	Danieli	5-12-1983
12.263	Tubi endotracheali cuffiati	I.R.I.S.	2-11-1983
12.264	Cateteri per aspiraz. gentle-flo racc. standard punta a gomito	Kontron	5-12-1983
12.265	Sonda diagonal S-71 Lepetit	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.266	Tubi endotracheali	Tekmed	5-12-1983
12.267	Intranule aghi cannula	O. Valeggia	5-12-1983
12.268	Tubo endotrach. deane cuffiato	Kontron	5-12-1983
12.269	Sonda per aspiraz. S-71 Lepetit	Gruppo Lepetit	3-12-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.270	Stetoscopio esofageo	Kontron	5-12-1983
12.271	Tubo endotracheale endotrol	Kontron	5-12-1983
12.272	Tubo endotrach. non cuffiato	Kontron	5-12-1983
12.273	Tubo endotracheale preformato Rae tipo orale	Kontron	5-12-1983
12.274	Tubo endotracheale HI-LO	Kontron	5-12-1983
12.275	Drenaggio in silicone	Seda	5-12-1983
12.278	Sonda per aspiraz. diagonal amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.279	Cannule per tracheotomia sterili orig. Shiley non cuffiate	I.R.I.S.	19-10-1983
12.280	Cannule per tracheotomia sterili orig. Shiley	I.R.I.S.	19-10-1983
12.282	Tubi silastic	Gruppo Lepetit	19-10-1983
12.283	Tubo di plastica per aspiraz.	Lab. Bruneau	5-12-1983
12.284	Drenaggio in silicone	Lab. Bruneau	5-12-1983
12.286	Tubo di drenaggio Pharma-Plast tipo Redon	Pharma-Plast	1- 8-1983
12.287	Tubi endotracheali trasp. pec - Mod. Murphy	I.R.I.S.	2-11-1983
12.288	Cannula tipo Yankauer amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.289	Sonda per aspiraz. Pharma-Plast tipo diagonal (S-71)	Pharma-Plast	1- 8-1983
12.290	Sonda per lavaggio gastroduod.	O. Valeggia	26-11-1983
12.291	Apisratore per muco amplast	Amplimedical	5-12-1983
12.292	Sonda per aspirazione Pharma-Plast tipo diagonal	Pharma-Plast	1- 8-1983
12.293	Tubo endotracheale in lattice	Amplimedical	5-12-1983
12.294	Sonda per aspiraz. amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.295	Sonde per ossigeno	O. Valeggia	5-12-1983
12.296	Sonde gastriche duodenali	O. Valeggia	5-12-1983
12.297	Sonde per aspirazione Pharma-Plast (S-71)	Pharma-Plast	1- 8-1983
12.298	Catetere per irrigazione	Amplimedical	5-12-1983
12.299	Aspiratore per muco Pharma-Plast	Pharma-Plast	1- 8-1983
12.300	Cateteri per aspir. gentle-flo	Kontron	5-12-1983
12.301	Cateteri di aspirazione gentle-flo punta a gomito - Racc. vactrol	Kontron	5-12-1983
12.302	Drenaggio toracico silastic	Gruppo Lepetit	26-11-1983
12.303	Tubo per aspir. tipo ortopedico Lepetit	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.304	Catetere toracico diritto	Kontron	5-12-1983
12.306	Tubo endotracheale lo-pro	Kontron	5-12-1983
12.307	Tubo endotracheale cuffiato preformato Rae	Kontron	5-12-1983
12.308	Tubo endotracheale lo-pro tipo magill	Kontron	5-12-1983
12.311	Set per trasfusione maf	Travenol	14- 9-1983
12.315	ST 199916	Sis-Ter	21-11-1983
12.338	Neocid ammazzamosche	Airwick	2-11-1983
12.339	Bolt azione finale	Johnson Wax	12- 7-1983
12.347	Catetere toracido trocart	Kontron	5-12-1983
12.348	Sonda G. Moss per decompressione naso-esofagea-gastrica	Kontron	5-12-1983
12.349	Sonde gastro-duodenali	Amplimedical	26-11-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.350	Nutri-cath	Miramed	5-12-1983
12.353	Tubo endotrach. cuff. blu line	Seda	5-12-1983
12.354	Tubo endotrach. cuff. Ivory	Seda	5-12-1983
12.356	Cannula d'aspiraz. Yankauer	Danieli	5-12-1983
12.357	Serbatoi accu-flo	Danieli	22-11-1983
12.358	Sonda duodenale tipo levin	Pharma-Plast	5-12-1983
12.359	Tubo drenaggio vacudrain	Ethicon	21-11-1983
12.360	Cannula respir. Guedel in PVC	Sim	5-12-1983
12.361	Sonde per ossigenaz. in PVC	Sim	5-12-1983
12.362	Tubo per tracheotomia Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.365	Per WC forte	Henkel Sud	22-11-1983
12.367	New powerpine	Tiket Power	12- 7-1983
12.379	Dentifricio Dr. Knapp	Montefarmaco	14- 9-1983
12.380	Permetral polvere	I.C.F. Italia	2- 7-1983
12.400	Ioban	3M Italia	21- 7-1983
12.406	Tubo per svuotam. e lavanda gastrica lavacuator	Kontron	5-12-1983
12.407	Maschera per anestesia Ruesch	W. Pabisch	22-11-1983
12.409	Pallone per apparecchio d'anestesia Ruesch in gomma elastica	W. Pabisch	22-11-1983
12.410	Cateteri per ambolectomia	I.R.I.S.	19-10-1983
12.411	Cateteri per aspirazione	Seda	5-12-1983
12.412	Sonda Grosz-Dennis per decompressione intestinale	Kontron	5-12-1983
12.413	Sonda G. Moss per decompressione naso-esofagea-gastrica	Kontron	5-12-1983
12.426	Mirax A	Cifo	1- 8-1983
12.428	Germosept plus	Cofarm	12- 7-1983
12.429	Isogerm spray	Cofarm	12- 7-1983
12.430	Zatox 11/E.C.	Sochil	22-11-1983
12.431	Granivor	Cofarm	12- 7-1983
12.432	Pirene colloidale	Cofarm	12- 7-1983
12.439	Moncler derma gel	Vick International	2- 7-1983
12.440	Moncler derma lozione	Vick International	2- 7-1983
12.444	Oral B gocce	Difa	8-10-1983
12.445	Sonde per aspirazione	O. Valeggia	5-12-1983
12.447	Valvola per drenaggio toracico	O. Valeggia	5-12-1983
12.448	Cannule per tracheotomia	O. Valeggia	5-12-1983
12.449	Cateteri di drenaggio	O. Valeggia	26-11-1983
12.450	Drenaggi post-operatori drenaggio Penrose e di Kehr	O. Valeggia	5-12-1983
12.451	Drenaggi post-operat. a depress.	O. Valeggia	26-11-1983
12.453	Catetere per emodialisi d'urg.	O. Valeggia	5-12-1983
12.454	Cannule per vie respiratorie	O. Valeggia	5-12-1983
12.455	Cateteri per drenaggio toracico	O. Valeggia	5-12-1983
12.456	Sonde per vie respiratorie	O. Valeggia	5-12-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.457	Sonde per vie respiratorie	O. Valeggia	5-12-1983
12.458	Sonde per aspiraz. chirurgica	O. Valeggia	5-12-1983
12.460	Erypur	R. Ravasini	21-11-1983
12.461	Drenaggi post-operaz. exudrain	I.R.I.S.	19-10-1983
12.463	Aggregard	Terumo	20-12-1983
12.464	Capiox II	Terumo	20-12-1983
12.465	Permetral-U	I.C.F. Italia	2- 7-1983
12.466	Permetral-spray	I.C.F. Italia	2- 7-1983
12.467	Permetral	I.C.F. Italia	2- 7-1983
12.468	Etoxol	Arkofarm	19-10-1983
12.469	Ecton	Arkofarm	19-10-1983
12.470	Folbex va	Ciba-Geigy	21- 7-1983
12.471	Varostan	Bayer	21- 7-1983
12.483	Disty ferri	Angelini	3-12-1983
12.485	ST 15.0	Sis-Ter	5-12-1983
12.486	Catetere drenaggio	Sis-Ter	5-12-1983
12.487	Sonde alimentaz. naso-gastrica	Pharmaseal	2-11-1983
12.489	Alternaflux	O. Valeggia	5-12-1983
12.497	Pulvitox 5	Copyr	8-10-1983
12.498	Dilan 50 E	Copyr	8-10-1983
12.499	Ratir	Copyr	8-10-1983
12.500	Pertrin polvere	Copyr	8-10-1983
12.502	Dermosteril crema	Ghimas	26-11-1983
12.503	Iodo-complex chirurgico	Guen	2-11-1983
12.505	Cannula per femorale fem-15	Gambro	14-10-1983
12.506	Germo ferri alcoolico	Chemical Z.C.	8-10-1983
12.507	Benz-cloride	Cofarm	22-11-1983
12.509	Germaldeide	Chemical Z.C.	8-10-1983
12.510	Spira fly	Zobele	22-11-1983
12.511	Bolt 401	Johnson Wax	20-12-1983
12.512	Doppio spira mosche e zanzare	Zobele	22-11-1983
12.513	Hornet killer	Johnson Wax	20-12-1983
12.514	Spira mos	Zobele	22-11-1983
12.517	Penncapthrin	Decco-Roda	8-10-1983
12.518	Alfa blu	Alfa-Laval	22-11-1984
12.519	Emaplec BT 900	Dideco	8-10-1983
12.521	Steril pharm	Sterilset	1- 8-1983
12.522	BT 400	Dideco	8-10-1983
12.523	Baygon-blu S	Bayer	1- 8-1983
12.524	Steril hospal	Sterilset	1- 8-1983
12.525	Tegodor	Tego	1- 8-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.526	Medicalset	Premedical	23- 9-1983
12.527	Meflo	Premedical	23- 9-1983
12.528	Plastpress	Premedical	23- 9-1983
12.529	Raid igiene	Johnson Wax	20-12-1983
12.530	Stopcock manifold	Abbott	8-10-1983
12.536	Quack 25	Esoform	21-11-1983
12.537	Bio-85	Guen	2-11-1983
12.538	Tno-sns	South Newsound	2-11-1983
12.539	Fluosal dentifricio	Lab. Farmac. CT	29-12-1983
12.540	Kim	Cartochimica Artigiana	3-12-1983
12.541	Fluosal collutorio	Lab. Farmac. CT	29-12-1983
12.544	Sonda alimentaz. pediatrica	Kontron	5-12-1983
12.546	Bronco-cath	Kontron	5-12-1983
12.548	Catetere toracico	Kontron	5-12-1983
12.549	Catetere aspiraz. gentle-flo	Kontron	5-12-1983
12.552	Sonda duodenale levin	Braun	2-11-1983
12.553	Tubo naso-gastrico	Kontron	5-12-1983
12.554	Sonda stomaco amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.555	Sonda aspiraz. S-71 amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.556	Sonda alimentazione amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.557	Sonda alimentaz. diagonal	Amplimedical	26-11-1983
12.558	Sonda gastrica per aliment.	Amplimedical	5-12-1983
12.559	Sonda tipo Ryle	Amplimedical	5-12-1983
12.560	Sonda per aspirazione	Amplimedical	5-12-1983
12.561	Dermo spray	Iketon Farm.	8-10-1983
12.562	Iketoncid concentrato	Iketon Farm.	8-10-1983
12.563	Tubo endotrach. in gomma	Amplimedical	5-12-1983
12.564	Sonda guedel amplast	Amplimedical	26-11-1983
12.565	Ultimex sapone disinfettante	Zyma	26-11-1983
12.566	Sonda gastroduodenale amplast	Zyma	26-11-1983
12.567	Cannula Yankauer	Zyma	5-12-1983
12.568	Tubo di conness. per ossig.	Pharmaseal	2-11-1983
12.569	Emodializz. biospal	Hospal	26-11-1983
12.571	Sonda alim. e drenaggio naso-gastrico	Pierrel	5-12-1983
12.572	SNGP/38 sonda sterile	Pierrel	5-12-1983
12.573	SNGP/120 sonda sterile	Pierrel	5-12-1983
12.574	SNGP/105 sonda sterile	Pierrel	5-12-1983
12.575	Aspiratore sterile monouso	Seda	5-12-1983
12.577	Drenaggio scurasil	Seda	5-12-1983
12.578	Tubo esofageo	Seda	5-12-1983
12.579	Sonda gastrica	Pharma-Plast	5-12-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.580	Sonda duodenale tipo Ryles	Pharma-Plast	5-12-1983
12.581	Tubo aspiraz. Yankauer	Pharma-Plast	5-12-1983
12.582	Tubo di guedel	Pharma-Plast	5-12-1983
12.583	Catetere feeding alim. neonati	Sim Italia	5-12-1983
12.584	Sonde gastriche in PVC	Sim Italia	5-12-1983
12.585	Catetere duodenale in PVC	Sim Italia	5-12-1983
12.586	Catetere per aspir. in PVC	Sim Italia	5-12-1983
12.587	Catetere aspir. bronchiale PVC	Sim Italia	5-12-1983
12.588	Catetere aspir. bronch. optimal	Sim Italia	5-12-1983
12.589	Catetere malecot silastic	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.590	Catetere malecot lattice	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.591	Nutricath S	O. Valeggia	5-12-1983
12.592	Dispositivo nutriz. nutri-pack	O. Valeggia	5-12-1983
12.593	Sonde gastriche	O. Valeggia	26-11-1983
12.594	Sonde per alimentazione	O. Valeggia	5-12-1983
12.596	Sonda di alimentazione	Danieli	5-12-1983
12.597	Cannula perfusione aortica	Danieli	5-12-1983
12.598	Cannula medicut 14 e M	Danieli	5-12-1983
12.599	Aspiratore poole	Danieli	5-12-1983
12.600	Catetere vena cava	Danieli	5-12-1983
12.602	Drenaggio in lattice post-oper.	Danieli	5-12-1983
12.603	Catetere drenaggio toracico	Danieli	5-12-1983
12.604	Catetere aspir. aero-flo	Danieli	5-12-1983
12.606	Tubo per aspir. e cannula	Danieli	5-12-1983
12.607	Drenaggio addominale saratoga	Danieli	5-12-1983
12.608	Catetere di aspir. economico	Danieli	5-12-1983
12.613	Aghi cannula endovenosi	O. Valeggia	22-11-1983
12.615	Plastdono	Premedical	22-11-1983
12.616	Medicalemo	Premedical	22-11-1983
12.617	Biospal 1800/S-2400/S-AN69S	Hospal	22-11-1983
12.623	Cresolyn	Ascor Chimici	22-11-1983
12.630	Sterilens	Pierrel	8-10-1983
12.635	C.X.812	Tandoi	8-10-1983
12.643	Mytolac crema	Vick International	5-12-1983
12.657	Cannula succlavia SCK-100	Gambro	14-10-1983
12.658	Cannula succlavia SCK-400	Gambro	14-10-1983
12.659	Hemasite	Gambro	19-10-1983
12.660	Cannula femorale fem-24	Gambro	14-10-1983
12.661	Chezoo spray super	Chemical Z.C.	2-11-1983
12.662	Marte BT TC	Amplifon	20-12-1983
12.663	S21	Amplifon	20-12-1983
12.664	G6T	Amplifon	20-12-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.665	Auricolina 274PP AGC I	Amplifon	20-12-1983
12.666	Mini primo PPC	Amplifon	20-12-1983
12.667	GIT	Amplifon	20-12-1983
12.668	Auricolina 704 PP	Amplifon	27-12-1983
12.669	G2 + T	Amplifon	20-12-1983
12.670	Marte	Amplifon	20-12-1983
12.671	Multiusi	Chemical Z.C.	2-11-1983
12.672	Divesept	Diversey	26-11-1983
12.673	Rattidion	Valbrenta	22-11-1983
12.675	L 023	Artsana	8-10-1983
12.677	Bastoncino R.R.	Ragionieri	5-12-1983
12.678	Enda-Bug insecticide III	Stanhome	22-11-1983
12.679	AD 421	Philips	5-12-1983
12.680	AD 427-O	Philips	5-12-1983
12.681	AD 427-I	Philips	5-12-1983
12.682	Dermosteril	Ghimas	26-11-1983
12.684	Dentaton salino	Ghimas	20-12-1983
12.685	Dentaton dentifricio	Ghimas	20-12-1983
12.688	Nurelle 56 E.C.	Bianchedi	20-12-1983
12.703	Valvole cardiache meccaniche	I.R.I.S.	26-11-1983
12.712	Rodontal	Ital-Agro	26-11-1983
12.722	Chlorhexamed 0,1%	Blendax	26-11-1983
12.723	Emodializzatore H10-10	Hospal	21-11-1983
12.729	Sonda aliment. naso-gastrica	Hoechst	5-12-1983
12.730	Drenaggio Penrose	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.731	Drenaggio easy-flow silastic	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.732	Sonda per alim. pediatrica	Gruppo Lepetit	26-11-1983
12.733	Tubo di Kehr lattice	Gruppo Lepetit	3-12-1983
12.734	Drenaggio di Penrose	Bruneau	5-12-1983
12.736	Tubo per aspir. Yankauer	Gruppo Lepetit	26-11-1983
12.757	K.O.-5 mesi Knock Out cani	Carnation	29-12-1983
12.760	K.O.-5 mesi Knock Out gatti	Carnation	29-12-1983
12.762	Ansa vascolare Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.763	Estrattori di emboli	W. Pabisch	5-12-1983
12.764	Tubo endotracheale Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.765	Tubo endotracheale	W. Pabisch	5-12-1983
12.766	Catetere aspirazione PVC	W. Pabisch	5-12-1983
12.767	Catetere aspir. Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.768	Drenaggio PVC eru/eruplast	W. Pabisch	5-12-1983
12.769	Drenaggio Ruesch silkomed	W. Pabisch	5-12-1983
12.770	Sonda esofagea duodenale	W. Pabisch	5-12-1983

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
12.773	Retrattore spatola in silic.	Comesa	5-12-1983
12.774	Drenaggio in silicone	Comesa	5-12-1983
12.775	Raccordo neurochirurgia	Comesa	5-12-1983
12.776	Serbatoio neurochirurgia	Comesa	5-12-1983
12.777	Sonda esofagea duodenale	Gima	5-12-1983
12.779	Drenaggio Porges in gomma	Gima	5-12-1983
12.782	Drenaggi Porges in lattice	Gima	5-12-1983
12.783	Sonda esofagea duodenale	Gima	5-12-1983
12.794	Pompa aspirante per ferita	Danieli	5-12-1983
12.795	Catetere per ossigeno	Danieli	5-12-1983
12.796	Catetere aspiraz. pediatrico	Danieli	5-12-1983
12.797	Sonda gastro-duod. doppia via	Danieli	5-12-1983
12.798	Catetere aspir. pediatrico	Danieli	5-12-1983
12.799	Contenitore muco Lukens	Danieli	5-12-1983
12.800	Catetere drenaggio sovrapub.	Danieli	5-12-1983
12.802	Catetere De Pezzer lattice	Gruppo Lepetit	5-12-1983
12.803	Shunt per idrocefalo silastic	Gruppo Lepetit	5-12-1983
12.804	Drenaggio a pozzetto ventrol	Kontron	5-12-1983
12.806	Sonde gastriche	Bard	5-12-1983
12.807	Sonda per alimentazione	Braun	5-12-1983
12.808	Catetere per aspirazione	Braun	5-12-1983
12.810	Set - C - 34B - A6	Gambro	26-11-1983
12.811	Sonda drenaggio gastrico	Danieli	5-12-1983
12.817	Catetere aspir. insufflaz. Porges	Gima	5-12-1983
12.822	Drenaggio Ruesch gomma elastica	W. Pabisch	5-12-1983
12.823	Sonda esofagea duodenale Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.826	Tubo endotracheale Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.827	Sonda intestinale Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.828	Drenaggio Ruesch in silkolatex	W. Pabisch	5-12-1983
12.829	Catetere aspir. o insufflaz.	W. Pabisch	5-12-1983
12.831	Cannula ettale Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.832	Tubo endotracheale Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.833	Tubo tracheotomia Ruesch	W. Pabisch	5-12-1983
12.835	Tubo endotracheale Porges PVC	Gima	5-12-1983
12.836	Sonda esofagea duodenale Porges	Gima	5-12-1983
12.839	Tubo tracheotomia Porges in gomma	Gima	5-12-1983
12.840	Drenaggi Porges PVC	Gima	5-12-1983
12.843	Cannula rettale Ruesch in PVC	W. Pabisch	5-12-1983
12.850	Sonda alimentaz. Pharma-Plast	Pharma-Plast	5-12-1983
12.867	Icosteril	Ico	29-12-1983
12.871	D 635 5 micron filtro by-pass	Dideco	20-12-1983

(2250)

Avviso di rettifica all'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° gennaio 1983-30 giugno 1983. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 38 dell'8 febbraio 1984).

Nell'elenco citato in epigrafe debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 29, per quanto concerne il prodotto « AMPI-F » della ditta Cyanamid Italia di Catania:

Invece di:	*Leggasi*:
AMPI-F 1000	AMPI-F
parenterale, 1 e 3 flaconi	1000 - parenterale 1 e 3 flaconi
parenterale pediatrico 1 e 3 flaconi	parenterale pediatrico 1 e 3 flaconi
parenterale, 1 e 3 flaconi	parenterale 1 e 3 flaconi
8 e 12 capsule	8 e 12 capsule

per quanto concerne i prodotti « AMPI-F », « FLUMAJOR », « MAJORPEN », « TUPEN » sempre della predetta ditta Cyanamid Italia:

Invece di:	*Leggasi*:
Beecham Group p.l.c. - Brentford (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla Cyanamid Italia S.p.a., XV Strada, zona industriale (Catania)	Beecham Group p.l.c. - Brentford (Inghilterra), licenziataria: ditta Cyanamid Italia S.p.a., XV Strada, zona industriale (Catania)
	Modifica ragione sociale ditta estera

Invece di:	*Leggasi*:
Officina farmaceutica estera	Officina farmaceutica propria

Per quanto riguarda alcuni prodotti della Farmitalia Carlo Erba S.p.a., via Imbonati, 24, Milano:

alla pag. 34, laddove è indicato il prodotto « DIAMPLICIL », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « Officina farmaceutica consortile *Farmitalia Carlo Erba-Vetem S.p.a.*, viale E. Bezzi, 24, Milano », anziché: « *Farmitalia Carlo Erba* »;

alla pag. 40, laddove sono indicati i prodotti « FARMIDONE » 10 supposte adulti e 5 supposte pediatriche e « FARMIDONE ANTISTAMINICO » 10 supposte adulti e 5 supposte pediatriche, la relativa officina di produzione o sede deve intendersi: « *Officina consortile Farmitalia C. Erba, località Marino del Tronto, Ascoli Piceno* », anziché: « *Farmitalia Carlo Erba-Archifar* »;

alla pag. 40, laddove sono indicati i prodotti « FARLUTAL », « FARMIDONE » 20 comp. mg 250 e « FARMIDONE ANTISTAMINICO » 20 comp. mg 250, « FLAGYL », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « *Officina farmaceutica consortile Farmitalia Carlo Erba-Vetem, viale E. Bezzi, 24, Milano e via C. Imbonati, 24, Milano* », anziché: « *Farmitalia C. Erba-Archifar, località Marino del Tronto, Ascoli Piceno* »;

alle pag. 41, 42 e 43, laddove sono indicati i prodotti da « FLUSSICOR » a « UTERDIN », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « *Officine consortili Farmitalia Carlo Erba-Vetem, viale E. Bezzi, 24, Milano e via C. Imbonati, 24, Milano* », anziché: « *Officina consortile Farmitalia Carlo Erba-Archifar S.p.a., località Marino del Tronto, Ascoli Piceno* »;

alla pag. 43, laddove sono indicati i prodotti da « CHEMICETINA » a « MYOTENLIS », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « *Officina consortile Farmitalia C. Erba-Vetem, via C. Imbonati, 24, Milano e Officina Farmitalia Carlo Erba, via Milano, 68 - Nerviano (Milano)* », anziché: « *Officina consortile Farmitalia C. Erba-Archifar S.p.a., località Marino del Tronto, Ascoli Piceno* »;

alla pag. 53, laddove è indicato il prodotto « IGROSELES », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « *Officina consortile Farmitalia Carlo Erba-Vetem, via C. Imbonati, 24, Milano* »;

alla pag. 62, laddove è indicato il prodotto « KILIOS », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « *Officina consortile Farmitalia Carlo Erba-Vetem, via C. Imbonati, 24, Milano* »;

alla pag. 89, laddove è indicato il prodotto « ROVAMICINA », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « *Officine consortili Farmitalia Carlo Erba-Vetem, viale E. Bezzi, 24, Milano e via C. Imbonati, 24, Milano* »;

alla pag. 111, laddove è indicato il prodotto « ZIMOX », la relativa officina di produzione e sede deve intendersi: « *Officina consortile Farmitalia Carlo Erba-Vetem, viale E. Bezzi, 24, Milano* ».

(2357)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Sardegna, Umbria e Puglia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale 17 *aprile* 1984, *n.* 435

REGIONE SARDEGNA

Cagliari: alluvione del 7 novembre 1983 nel territorio dei comuni di: Arbus, Assemini, Bugerru, Domusnovas, Decimoputzu, Fluminimaggiore, Goni, Gonnosfanadiga, Guspini, Musei, Muravera, Narcao, Pula, S. Gavino, Siliqua, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia, Villasor e Villasalto.

Nuoro: alluvione del 7 novembre 1983 nel territorio dei comuni di: Galtelli, Perdasdefogu e Villagrande Strisaili.

Decreto ministeriale 30 *aprile* 1984, *n.* 470

REGIONE UMBRIA

Perugia: Siccità verificatasi nel periodo estivo 1983 nel territorio dei comuni di: Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Valfabbrica, Assisi, Pietralunga, Montone, Umbertide, Lisciano Niccone, Città di Castello, Citerna, S. Giustino e Monte S. Maria Tiberina.

Decreto ministeriale 30 *aprile* 1984, *n.* 471

REGIONE PUGLIA

Ad integrazione del decreto ministeriale 10 settembre 1983, n. 1191, il riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Puglia nel periodo primavera-estate 1983, viene esteso anche al territorio dei sottoelencati comuni delle province di Foggia e Lecce:

Foggia: comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Apricena, Cagnano Varano, Carlantino, Ischitella, Monteleone, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta S. Antonio, Serracapriola, S. Marco la Catola, Sannicandro Garganico, S. Agata di Puglia, Lesina e Volturara Appula.

Lecce: comuni di Alessano, Alezio, Aradeo, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castrignano dei Greci, Castrì di Lecce, Cavallino, Collepasso, Copertino, Cursi, Cutrofiano, Gagliano del Capo.

Le regioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(2407)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 4 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1677,50	1677,50	1677,40	1677,50	1677,50	1677,50	1677,50	1677,50	1677,50	1677,50
Marco germanico .	618,89	618,89	619,20	618,89	619 —	618,89	618,89	618,89	618,89	618,89
Franco francese	201,63	201,63	201,68	201,63	201,45	201,64	201,65	201,63	201,63	201,62
Fiorino olandese	549,99	549,99	550,15	549,99	550 —	549,87	549,75	549,99	549,99	549,98
Franco belga .	30,38	30,38	30,3450	30,38	30,37	30,38	30,3830	30,38	30,38	30,38
Lira sterlina .	2366 —	2366 —	2367 —	2366 —	2368,50	2366,90	2367,80	2366 —	2366 —	2366 —
Lira irlandese	1900 —	1900 —	1900 —	1900 —	1899,50	1899,50	1899 —	1900 —	1900 —	—
Corona danese	169,12	169,12	169,20	169,12	169 —	169,13	169,15	169,12	169,12	169,12
E.C.U. .	1386,70	1386,70	1387 —	1386,70	1386,75	1386,85	1387 —	1386,70	1386,70	1386,70
Dollaro canadese .	1300,65	1300,65	1301 —	1300,65	1301,50	1301,02	1301,40	1300,65	1300,65	1300,65
Yen giapponese . .	7,408	7,408	7,43	7,408	7,411	7,41	7,4130	7,408	7,408	7,40
Franco svizzero .	747,20	747,20	747,75	747,20	747,75	747,10	747 —	747,20	747,20	747,20
Scellino austriaco .	88,005	88,005	88,05	88,005	88,07	88 —	88 —	88,005	88,005	88 —
Corona norvegese .	217,45	217,45	217,90	217,45	217,80	217,47	217,50	217,45	217,45	217,45
Corona svedese .	209,97	209,97	210,50	209,97	210,20	209,93	209,90	209,97	209,97	209,98
FIM	292,05	292,05	292,50	292,05	292,25	292,15	292,25	292,05	292,05	—
Escudo portoghese .	12,19	12,19	12,25	12,19	12,20	12,19	12,20	12,19	12,19	12,19
Peseta spagnola . .	11,042	11,042	11,04	11,042	11,03	11,04	11,0430	11,042	11,042	11 —

Media dei titoli del 4 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	46,850
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,900
» 6% » » 1970-85 .	95,700
» 6% » » 1971-86 .	91,200
» 6% » » 1972-87 .	86,850
» 9% » » 1975-90 .	89,250
» 9% » » 1976-91 .	85,850
» 10% » » 1977-92 .	87 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	88,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16%	101 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,050
» » » TR 2,5% 1983/93	107,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,100
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,075
» » » » 1-10-1982/84 .	100,275
» » » » 1-11-1982/84 .	100,700
» » » » 1-12-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,175
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,750
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,525
» » » » 1-10-1982/86 .	100,550
» » » » 1-11-1982/86 .	100,750
» » » » 1-12-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,350
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,300
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,225
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,225
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	98,725
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,400
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,525
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,650
» » » 17% 1-10-1985 .	102,225
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1677,50
Marco germanico .	618,89
Franco francese	201,64
Fiorino olandese .	549,87
Franco belga . .	30,381
Lira sterlina .	2366,90
Lira irlandese	1899,50
Corona danese	169,135
E.C.U. .	1386,85
Dollaro canadese .	1301,025
Yen giapponese . . .	7,410
Franco svizzero	747,10
Scellino austriaco . . .	88,002
Corona norvegese . .	217,475
Corona svedese . .	209,935
FIM	292,15
Escudo portoghese .	12,195
Peseta spagnola . . .	11,042

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica ai decreti ministeriali 18 aprile 1984, recanti l'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali e settennali con godimento 1° maggio 1984. (Decreti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 117 del 28 aprile 1984).

Il decreto ministeriale citato in epigrafe, riguardante i certificati di credito del Tesoro quadriennali, è rettificato come segue:

all'art. 7, ultimo comma, leggasi: « In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° maggio 1984, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in emissione »;

all'art. 11, secondo comma, leggasi: « Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 ».

Il decreto ministeriale citato in epigrafe, riguardante i certificati di credito del Tesoro settennali, è rettificato come segue:

all'art. 9, primo comma, leggasi: « Entro il 9 maggio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 7.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse »;

all'art. 11, primo e secondo comma, leggasi: « Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 577,5 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991 ».

(2380)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Agevolazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 537/81, alla società Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a., con sede legale in Milano. (Deliberazione 22 marzo 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine all'acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 537/1981;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/1981 alla società Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. con sede legale in Milano;

Viste le proprie deliberazioni con le quali è stata accertata per gli anni 1981, 1982 e 1983 la crisi nazionale del settore siderurgico, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675 ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/1977;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla società in questione prevede, tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la domanda di dilazione è stata presentata dalla società Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. all'I.N.P.S. in data 25 gennaio 1983, data in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto commi, della legge n. 675/1977;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'I.N.P.S. in data 7 luglio 1983 con la quale è stata autorizzata, nei confronti della società Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a., la regolarizzazione rateale del debito contributivo mediante pagamenti mensili, uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'I.N.P.S. del debito, senza ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere dalla società Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a., onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza sociale ed economica;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale comporta effetti positivi sul risanamento della società, tanto che una loro reiezione potrebbe produrre conseguenze negative, tali da pregiudicare o per lo meno ritardare considerevolmente, l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste nell'ambito della economia nazionale ed alle azioni intraprese sia a livello pubblico che nell'ambito aziendale per superare il grave stato di crisi, richieda l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare il positivo superamento della crisi stessa;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 50% del tasso dello interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/1981, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della società;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria dall'impresa Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a. con sede legale in Milano è ridotto nella misura del 50% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

I suddetti enti adotteranno i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(2129)

Agevolazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 537/81, alla società Nuova Italsider S.p.a., in Genova. (Deliberazione 22 marzo 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine all'acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 537/1981;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/1981 alla società Nuova Italsider S.p.a. di Genova;

Viste le proprie deliberazioni con le quali è stata accertata per gli anni 1981, 1982 e 1983 la crisi nazionale del settore siderurgico, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/1977;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla società in questione prevede, tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la domanda di dilazione è stata presentata dalla società Nuova italsider S.p.a. all'I.N.P.S. in data 21 giugno 1982, data in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto commi, della legge n. 675/1977;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'I.N.P.S. in data 13 gennaio 1983 con la quale è stata autorizzata, nei confronti della società Nuova italsider S.p.a., la regolarizzazione rateale del debito contributivo mediante pagamenti mensili, uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'I.N.P.S. del debito, senza il ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere dalla società Nuova Italsider S.p.a., onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza sociale ed economica;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale comporta effetti positivi sul risanamento della società, tanto che una loro reiezione potrebbe produrre conseguenze negative, tali da pregiudicare o per lo meno ritardare considerevolmente, l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'importanza che l'impresa riveste nell'ambito della economia nazionale ed alle azioni intraprese sia a livello pubblico che nell'ambito aziendale per superare il grave stato di crisi, richieda l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare il positivo superamento della crisi stessa;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura del 50% del tasso dello interesse stabilito con la modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/1981, avuto riguardo all'ammontare del debito contributivo ed alla sua incidenza sulla situazione finanziaria della società;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria dall'impresa Nuova Italsider S.p.a. di Genova è ridotto nella misura del 50% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

I suddetti enti adotteranno i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(2130)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli di emissione dell'incorporato ICIPU. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 121 del 3 maggio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 3648, prima colonna, decimo rigo, anziché: « Emissione *C* », rettificare in: « Emissione *O* ».

(2426)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 6 agosto 1981, n. 432, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduta la legge 22 gennaio 1982, n. 6;

Veduta la legge 20 novembre 1982, n. 869, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681;

Veduto il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1983 risulta disponibile un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1983.

Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1983 anni tre di effettivo servizio nella qualifica stessa;

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti cui fa riferimento, come indicato nel successivo art. 5, comma quarto;

4) *curriculum* in triplice copia, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricezione oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo agli uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 10 luglio 1980, 12 luglio 1980, 28 settembre 1981, 18 settembre 1981, 28 settembre 1982, 29 settembre 1982, 21 marzo 1983, 22 marzo 1983 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1981, n. 136 del 20 maggio 1981, n. 139 del 22 maggio 1982, n. 127 dell'11 maggio 1982, n. 127 dell'11 maggio 1983, n. 139 del 23 maggio 1983, n. 209 del 1° agosto 1983 e n. 218 del 10 agosto 1983.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con la qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati sulla valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Sarà dichiarato vincitore il primo classificato.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1984.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 215

(2394)

MINISTERO DEL TESORO

Diari e sedi delle prove scritte di concorsi, per esami, a ventisette posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto e a quarantasette posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, riservati al personale della stessa amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984, avranno luogo a Roma nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 7 e 8 giugno 1984.

La prova scritta del concorso, per esami, a quarantasette posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984, avrà luogo a Roma nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 del giorno 9 giugno 1984.

(2348)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici a posti di consigliere, di geometra, di coadiutore e di sorvegliante idraulico

Con decreto n. 20514/Pr.I del 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 88, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 24 aprile 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a tre posti di consigliere (settima qualifica funzionale) in prova del personale direttivo delle poste e delle telecomunicazioni. Di detti tre posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

Con decreto n. 20591/Pr.I del 20 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 84, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 19, del 24 aprile 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a sei posti di geometra (sesta qualifica funzionale) in prova del personale di concetto del genio civile di Bolzano. Di detti sei posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

Con decreto n. 20593/Pr.I del 20 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 86, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 19, del 24 aprile 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubbblico a tre posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova del personale esecutivo del genio civile di Bolzano. Di detti tre posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

Con decreto n. 20596/Pr.I del 20 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 83, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 24 aprile 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di sorvegliante idraulico (terza qualifica funzionale) in prova del personale ausiliario del genio civile di Bolzano. Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e un posto ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 24 aprile 1984.

(2414)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo (a tempo pieno) presso il presidio ospedaliero di Gualdo Tadino dell'ULSS Alto Chiascio;

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale di motulesi e neurolesi (a tempo pieno) presso l'ULSS Valle Umbra Sud di Foligno;

un posto di dirigente sanitario della disciplina di medicina del lavoro (a tempo pieno) presso l'ULSS del Basso Tevere-Amelia;

un posto di coadiutore sanitario - pediatra (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario - psichiatra (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario della disciplina di odontoiatria e stomatologia (a tempo pieno);

due posti di coadiutore sanitario della disciplina di organizzazione servizi sanitari di base;

un posto di coadiutore sanitario della disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

un posto di coadiutore sanitario della disciplina di medicina del lavoro (a tempo pieno);

cinque posti di coadiutore sanitario della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica a (tempo pieno);

otto posti di coadiutore sanitario della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base (a tempo pieno);

sei posti di assistente medico (a tempo pieno) - area funzionale di medicina;

quattordici posti di assistente medico (a tempo pieno) - area funzionale di chirurgia;

quindici posti di assistente medico (a tempo pieno) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario coadiutore (a tempo pieno) - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

due posti di veterinario collaboratore (a tempo pieno) - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di assistente biologo collaboratore;

tre posti di psicologo collaboratore;

ventuno posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;

dodici posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

centododici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

sette posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - odontotecnico;

un posto di operatore professionale collaboratore - ortofonista;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;
sei posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente tecnico - perito chimico;
un posto di assistente tecnico - geometra;
tre posti di operatore tecnico - muratore;
un posto di operatore tecnico - elettricista;
sette posti di operatore tecnico - autista;
tre posti di operatore tecnico - idraulico;
due posti di operatore tecnico - fabbro;
undici posti di operatore tecnico - cuoco;
un posto di operatore tecnico - conduttore di caldaie a vapore;
un posto di operatore tecnico - portiere;
due posti di operatore tecnico - addetto al settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro;
un posto di operatore tecnico - centralinista - autista;
un posto di operatore tecnico - autista manutentore;
un posto di operatore tecnico - falegname;
un posto di operatore tecnico - giardiniere;
due posti di operatore tecnico addetto alla lavanderia-guardaroba;
un posto di operatore tecnico - usciere-portiere;
un posto di operatore tecnico - autista-elettricista;
un posto di vice direttore amministrativo - area giuridico-amministrativa;
sei posti di collaboratore amministrativo;
undici posti di assistente amministrativo;
nove posti di coadiutore amministrativo.

Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento per i servizi socio-sanitari della regione, in Perugia.

(2416)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
cinque posti di applicato nel ruolo amministrativo della carriera d'ordine;
un posto di dattilografo nel ruolo copia della carriera d'ordine.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(2373)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 125 dell'8 maggio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, a tre posti di telescriventista ed un posto di laureato in fisica.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad otto unità (pos. F/1, F/2, F/3 e F/4) ed a cinque unità (pos. E/1, E/2, E/3 e E/4).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.900**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227